

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI  
PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EDILE  
FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA DEI LABORATORI DI RICERCA  
ED AL MIGLIORAMENTO DEI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI  
E DI SICUREZZA ANTINCENDIO DA ESEGUIRSI IN IMMOBILI IN  
PROPRIETÀ O IN USO AL POLITECNICO DI TORINO- DURATA  
TRIENNALE (LOTTO 2 - CIG 7516929E08)**

**Tra**

**Il Politecnico di Torino**, avente sede legale in Torino – C.so Duca degli Abruzzi n. 24 – C.F. e P. IVA 00518460019, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la suindicata sede dell'Ente, a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (All. \_\_\_\_\_) (di seguito denominato “Politecnico” o “Amministrazione” o “Stazione appaltante”).

**E**

**l'Operatore economico** \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_ P.I \_\_\_\_\_, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di operatore economico in forma singola (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento temporaneo di imprese) capogruppo mandatario del Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo \_\_\_\_\_ costituito in virtù di \_\_\_\_\_ (All. \_\_\_\_\_) tra esso medesimo e i seguenti operatori economici mandanti: operatore economico \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ ; operatore economico

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.F.

P.I. \_\_\_\_\_ ;

**E**

**l'Operatore economico** \_\_\_\_\_ , avente sede legale in \_\_\_\_\_ –

n. \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ , nella

persona del Sig. \_\_\_\_\_ , nato a \_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_\_ , in qualità di

operatore economico in forma singola

*(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento temporaneo di imprese)*

capogruppo mandatario del Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo

costituito in virtù di

(All. \_\_\_\_\_ ) tra esso medesimo e i seguenti operatori

economici mandanti: operatore economico \_\_\_\_\_ con sede in

via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ ; operatore economico

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.F.

P.I. \_\_\_\_\_ ;

**E**

**l'Operatore economico** \_\_\_\_\_ , avente sede legale in \_\_\_\_\_ –

n. \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ , nella

persona del Sig. \_\_\_\_\_ , nato a \_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_\_ , in qualità di

operatore economico in forma singola

*(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento temporaneo di imprese)*

capogruppo mandatario del Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo

costituito in virtù di

(All. ) tra esso medesimo e i seguenti operatori

economici mandanti: operatore economico con sede in

via C.F. P.I ; operatore economico

con sede in via C.F.

P.I .

(di seguito denominati “Operatori economici”).

### **PREMESSO**

- che con deliberazione n. in data , è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro, da eseguirsi ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per lavori di riqualificazione impiantistica ed edile finalizzati alla messa a norma dei laboratori di ricerca ed al miglioramento dei requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio da eseguirsi in immobili in proprietà o in uso al Politecnico di Torino (Lotto 2);

- che, a seguito dell'espletamento della procedura aperta di cui sopra, l'Accordo Quadro è stato aggiudicato, con determinazione del n. in data agli Operatori economici su indicati, che si sono posizionati primi tre in graduatoria, con i seguenti punteggi: il primo, con un punteggio di /100 e precisamente punti per l'offerta tecnica e punti per l'offerta economica, presentando un ribasso del % sull'Elenco prezzi a base di gara; il secondo con un punteggio di /100 e precisamente punti per l'offerta tecnica e punti per l'offerta economica, presentando un ribasso del % sull'Elenco prezzi a base di gara; il terzo con un punteggio di /100 e precisamente punti per l'offerta tecnica e punti per l'offerta economica, presentando un ribasso del % sull'Elenco

prezzi a base di gara;

- che la stipula del presente Accordo Quadro non obbliga il Politecnico a concludere i “contratti di Appalto specifici” (per la definizione si veda successivo art. 2) con i predetti Operatori economici, e, conseguentemente, ad affidare i relativi lavori, trattandosi di contratto normativo;

- che, con tale Accordo le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali generali cui attenersi nel caso si concretizzi la necessità di stipulare i contratti di Appalto specifici;

- che, in capo agli Operatori economici grava l’obbligo di partecipare al rilancio competitivo, eventualmente indetto dalla Stazione appaltante, con apposita Richiesta di Offerta, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell’affidamento dei singoli contratti di Appalto specifici e, in caso di aggiudicazione, di stipulare i predetti contratti di Appalto specifici, nonché di eseguire le relative prestazioni, alle condizioni definite: nell’Accordo Quadro e relativi allegati, oltre che nell’offerta tecnica presentata ai fini dell’aggiudicazione del medesimo; nella documentazione allegata al singolo contratto di Appalto specifico e nell’offerta economica presentata in sede di aggiudicazione dello stesso;

- che i contratti di Appalto specifici verranno conclusi a tutti gli effetti tra l’Amministrazione e gli Operatori economici risultati di volta in volta aggiudicatari a seguito del rilancio competitivo di cui sopra, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato speciale d’appalto e nel Disciplinare di gara, di seguito specificati; nei predetti contratti saranno indicati, nel dettaglio, i lavori richiesti, il relativo importo, il luogo ed i termini di esecuzione;

- che gli Operatori economici hanno espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, alle

condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;

- che gli Operatori economici hanno dichiarato di avere esaminato, il Capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati, nonché il Bando e il Disciplinare di gara e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni di contratto e sull'esecuzione delle prestazioni e di avere giudicato le attività stesse realizzabili (ove si concretizzi la necessità), i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro;

- che gli Operatori economici hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale ed è depositata in originale c/o la sede del Politecnico di Torino, sita in \_\_\_\_\_

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1- VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nel presente Accordo Quadro, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo Quadro e dei singoli contratti di Appalto specifici e sono depositati in originale c/o la sede del Politecnico di Torino sopra indicata.

2. Costituiscono, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti di Appalto specifici:

- Determina a contrarre;

- Capitolato speciale d'appalto comprensivo dell'Allegato 1 "Elenco immobili in proprietà o in uso al Politecnico di Torino" e dell'Allegato 2 "Elenco degli interventi previsti";

- Prezzario Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte (in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara);

- Prezzario DEI Impianti tecnologici (in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara);

- Prezzario DEI Impianti elettrici (in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara);

- DUVRI;

- Offerta Tecnica presentata dagli Operatori economici per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

- Offerta Economica presentata dagli Operatori economici per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, che sarà oggetto dei successivi rilanci competitivi;

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratto di appalto di lavori pubblici, ed in particolare:

a) il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante il "Codice dei Contratti Pubblici";

b) il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (limitatamente agli articoli ancora in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara);

c) il Testo Unico Sicurezza approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., con i relativi allegati;

d) il D.M. del Ministero lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" (limitatamente agli articoli ancora in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara).

e) il D.M. del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a)

della legge n. 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

Si rinvia per quanto concerne i singoli contratti di Appalto specifici alle indicazioni di cui all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto.

## **ART. 2- DEFINIZIONI**

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, si intende per:

- a) Amministrazione o Stazione appaltante: il Politecnico di Torino;
- b) Contratto di Appalto specifico: il contratto stipulato dall'Amministrazione con l'Operatore economico aggiudicatario del medesimo, a seguito del rilancio competitivo tra gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell'Accordo predetto e relativi allegati. Tale contratto firmato dalle parti in modalità elettronica costituisce il documento di riferimento che formalizza il rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- c) Capitolato speciale d'appalto: il documento posto a base di gara;
- d) Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- e) Computo metrico estimativo: documento di cui alla successiva lett. p);
- f) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale l'Amministrazione può utilizzare l'Accordo Quadro;
- g) Data di consegna dei Lavori: data di sottoscrizione, in contraddittorio con l'Amministrazione, del Verbale di Consegna dei lavori previsti nel singolo contratto di Appalto specifico. A partire da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori;
- h) Durata dell'Accordo Quadro: il termine entro cui l'Amministrazione può stipulare i contratti di Appalto specifici;

i) DURC: (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

l) DUVRI: Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

m) Appaltatore: l'Operatore economico, nelle forme definite dall'art. 45 del Codice, risultato aggiudicatario dei contratti di Appalto specifici;

n) Offerta Tecnica: l'Offerta Tecnica presentata dagli Operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro in sede di gara (All. \_\_\_);

o) Offerta Economica: l'Offerta Economica presentata dagli Operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro in sede di gara (All. \_\_\_);

p) Preventivo dei lavori: il computo metrico estimativo redatto dalla Stazione appaltante per la definizione dell'importo a base di gara oggetto di rilancio competitivo e del conseguente ammontare del contratto di Appalto specifico;

q) Testo Unico Sicurezza: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.

r) Verbale di Consegna: Verbale redatto dal Direttore Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore a seguito del quale lo stesso avvia i lavori relativi all'oggetto del contratto di Appalto specifico;

s) Verbale di Ultimazione: Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, in riferimento al contratto di Appalto specifico, rilasciato dal Direttore dei

Lavori in seguito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, una volta effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore medesimo;

t) Verbale di collaudo/Certificato di regolare esecuzione: Documento redatto ai sensi dell'art 229 del d.P.R. 207/2010, in riferimento al contratto di Appalto specifico, attestante la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

### **ART. 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto i lavori di riqualificazione impiantistica ed edile finalizzati alla messa a norma dei laboratori di ricerca ed al miglioramento dei requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio da eseguirsi in immobili in proprietà o in uso alla Stazione appaltante - quali previsti nell'“Elenco immobili in proprietà o in uso al Politecnico di Torino” allegato 1 del Capitolato speciale d'appalto - nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d'arte.

2. L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del Codice, detta le regole generali di intesa tra l'Amministrazione e gli Operatori economici parti del presente Accordo Quadro, in base alle quali verranno eventualmente stipulati gli specifici affidamenti relativi agli interventi manutentivi.

Tali affidamenti verranno formalizzati tramite contratti di Appalto specifici, nei confronti degli Operatori economici risultati aggiudicatari dei medesimi, a seguito di rilancio competitivo indetto dalla Stazione appaltante - con apposita Richiesta di Offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) del Codice - tra gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro.

I contratti di Appalto specifici saranno volti a disciplinare nel dettaglio i singoli

interventi di riqualificazione impiantistica ed edile e miglioramento dei requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio sugli immobili della Stazione appaltante, che dovessero rendersi necessari durante il periodo di vigenza temporale previsto dall'Accordo Quadro - ivi comprese le forniture ed i servizi accessori.

3. Per forniture e servizi accessori inclusi nel presente Accordo Quadro, sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni affidamento specifico, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. Per gli interventi da effettuare su opere esterne ai fabbricati, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie ad evitare danni ai fruitori ed ai lavoratori dell'Amministrazione ed alla operatività dei servizi. All'interno dei locali, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a persone e/o cose ed eseguire le prestazioni e le opere organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al funzionamento delle strutture universitarie.

4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare gli immobili inseriti nell'“Elenco immobili in proprietà o in uso al Politecnico di Torino”, secondo le proprie specifiche esigenze, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa a titolo di indennizzo risarcimento e quant'altro e ferme restando le altre previsioni contrattuali.

5. Gli Operatori economici prendono atto e accettano che i singoli contratti di Appalto specifici saranno inviati dall'Amministrazione via Posta Elettronica Certificata, per la relativa sottoscrizione in modalità elettronica.

6. Le predette prestazioni dovranno essere rese, sino alla concorrenza dell'importo massimo stimato per l'Accordo Quadro, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato speciale d'appalto e

relativi allegati, nell'Offerta Tecnica presentata dagli Operatori economici in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, nonché alle condizioni economiche dagli stessi offerte in sede di rilancio competitivo.

7. Le prestazioni di cui al presente articolo saranno descritte e compiutamente disciplinate nei documenti che costituiranno il contratto di Appalto specifico, redatti dall'Amministrazione secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato speciale d'appalto.

8. Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione di prestazioni aventi il medesimo carattere di quelle in oggetto, senza che con ciò gli operatori economici possano avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.

#### **ART. 4 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO**

1. L'importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dagli Operatori economici aggiudicatari degli Appalti specifici, in attuazione dell'Accordo Quadro, al netto della percentuale di ribasso offerta in sede di rilancio competitivo, ammonta complessivamente a Euro 3.193.000,00, oltre iva al 10%. L'importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli contratti di Appalto specifici ad oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. In particolare l'importo ivi riferito è così costituito:

- Euro 3.100.000,00 quale importo lavori, di cui Euro 644.000,00 quali costi della manodopera;
- Euro 93.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'Amministrazione non assume alcun impegno, e gli Operatori economici non vantano alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e costituzione della garanzia provvisoria; gli Operatori

economici non potranno avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti di Appalto specifici, nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione), nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse essere stipulato alcun contratto di Appalto specifico, e quindi affidata alcuna prestazione, e/o dovessero essere stipulati contratti di Appalto specifici e, conseguentemente, affidate prestazioni, per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto.

3. Gli Operatori economici danno atto, come peraltro già dichiarato in sede di partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, di essere perfettamente edotti di quanto espressamente disciplinato nel comma 2 e di non avere nulla da eccepire al riguardo.

4. Gli Operatori economici, per contro, sono vincolati all'esecuzione delle prestazioni che, in attuazione del presente Accordo Quadro, saranno eventualmente loro affidate con i singoli contratti di Appalto specifici, qualunque risulti essere l'importo di ciascuno di essi e/o complessivo finale, nei limiti definiti dal presente atto.

#### **ART. 5 - DURATA**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di anni 3 (tre) decorrente dalla data di stipula del medesimo, durata che potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, nel caso in cui alla scadenza temporale non siano stati impegnati tutti i fondi di relativa pertinenza ovvero nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro saranno tenuti ad eseguire i contratti di Appalto specifici che eventualmente saranno loro affidati alle stesse condizioni o più favorevoli.

2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale

l'Amministrazione può attivare il singolo Appalto specifico mediante contratto attuativo.

3. La Stazione appaltante si riserva, ai sensi della normativa vigente, qualora necessario, di affidare, al medesimo Appaltatore, lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei singoli contratti di Appalto specifici di riferimento.

4. Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, una volta raggiunto l'importo massimo per esso previsto, non sarà più possibile stipulare nuovi contratti di Appalto specifici.

5. I contratti di Appalto specifici stipulati dall'Amministrazione seguiranno la tempistica in essi indicata; il termine delle prestazioni potrà essere successivo al termine dell'Accordo Quadro. Gli atti aggiuntivi relativi a modifiche/varianti di un singolo contratto di Appalto specifico, potranno essere emessi anche successivamente al termine dell'Accordo Quadro.

6. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro o di ogni contratto di Appalto specifico, gli Operatori economici saranno tenuti a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la sicurezza nei cantieri.

#### **ART. 6 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA**

1. Il presente Accordo Quadro è regolato dalle disposizioni in esso contenute e dagli atti, dai documenti e dalle norme di legge in esso richiamati.

2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Accordo Quadro e in altri atti, prevarranno le previsioni contenute nel presente Accordo Quadro.

3. I contratti di Appalto specifici, a loro volta, sono regolati dalle seguenti disposizioni:

a) dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con gli Operatori economici relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) da quanto stabilito dalle parti nei singoli contratti di Appalto specifici e negli elaborati progettuali allegati ai medesimi o comunque facenti parte di ciascun contratto di Appalto specifico, nei Verbali di Consegna, negli Ordini di servizio e negli eventuali Atti Aggiuntivi;

c) dalle norme indicate al precedente art. 1 comma 3 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile.

4. Le clausole del presente Accordo Quadro e dei contratti di Appalto specifici sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti anche sopravvenuti, se così è disposto.

5. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nell'Accordo Quadro e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica dagli Operatori economici aggiudicatari, prevarrà quanto contenuto nell'Accordo Quadro, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative per l'Amministrazione rispetto a quelle contenute nell'Accordo Quadro.

#### **ART. 7 - LUOGHI NEI QUALI SI SVOLGERANNO I LAVORI**

1. L'elenco degli immobili universitari di cui all'allegato "Elenco immobili in proprietà o in uso al Politecnico di Torino" (All. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto) è indicativo e non esaustivo; l'Accordo Quadro si estende automaticamente ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell'Amministrazione a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata, pertanto gli Operatori economici si

impegnano a prestare le attività oggetto dell'Accordo Quadro nei luoghi indicati dall'Amministrazione nel contratto di Appalto specifico, negli Atti Aggiuntivi, in qualunque immobile situato nel territorio di competenza dell'Amministrazione, senza poter avanzare pretese di maggiori o diversi compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

2. I contratti di Appalto specifici potranno fare riferimento indifferentemente a:
- specifici ambiti territoriali;
  - specifiche tipologie di lavori sull'intero territorio della Stazione appaltante;
  - specifici edifici.

#### **ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE**

1. Le prestazioni oggetto di ciascun contratto di Appalto specifico dovranno essere eseguite dall'Appaltatore con le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto, nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa per l'Amministrazione, e esattamente nei luoghi indicati nel contratto e/o nell'Atto aggiuntivo, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato speciale d'appalto.

2. L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi al decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06 novembre 2017, se e nella misura eventualmente applicabili.

3. Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

**ART. 9 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,**

**DIREZIONE DI CANTIERE**

1. L'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'aggiudicazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti di Appalto specifici.

2. L'Appaltatore deve, altresì, comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

3. L'Appaltatore deve nominare, prima dell'inizio del singolo contratto di Appalto specifico ed a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione dei lavori e deve essere sempre reperibile da parte del Direttore dei Lavori tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l'Appaltatore a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall'Amministrazione si intendono date all'Appaltatore.

I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all'Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del singolo contratto di Appalto specifico ed almeno tre giorni prima della data di inizio dello stesso.

L'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata del contratto di Appalto specifico, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione alcuna. In tal caso, l'Appaltatore provvede alla sostituzione entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla

richiesta, pena la risoluzione del contratto di Appalto specifico. Il sostituto dovrà possedere una professionalità equipollente o superiore a quella offerta in sede di offerta tecnica.

4. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate dall'Appaltatore deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

#### **ART. 10 – PENALI**

1. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei contratti di Appalto specifici e negli ulteriori documenti progettuali, comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 30 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 11 - CAUZIONE**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore con la stipulazione dei contratti di Appalto specifici, lo stesso presterà cauzione definitiva, secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 12 – RISOLUZIONE**

1. L'Amministrazione potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore, con Raccomandata A.R. o Posta elettronica Certificata, i singoli contratti di Appalto specifici e l'Accordo Quadro nei casi espressamente previsti nel Capitolato speciale d'appalto.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di Appalto specifici saranno

oggetto, da parte dell'Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.

#### **ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. L'Accordo Quadro e i contratti di Appalto specifici non possono essere ceduti, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice, le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di rilancio competitivo per l'aggiudicazione del singolo contratto di Appalto specifico, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese dell'Accordo Quadro e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione.

2. Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione in misura fissa in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla Parte che se ne avvale.

3. L'Imposta di bollo è assolta in modo virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012, protocollo n. 167908/2012, rilasciata ai sensi dal 1 gennaio 2013 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Torino 1.

4. Sono inoltre a carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa:

a) ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, del Codice e dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai Contratti pubblici, nonché quelle sui quotidiani, che l'Operatore economico che si aggiudicherà l'Accordo Quadro avrà l'obbligo di rimborsare, pro quota, alla Stazione

appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

b) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. Il presente Accordo Quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Accordo Quadro si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

#### **Art. 15 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta, completa ed esaustiva conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le vigenti norme in materia di affidamenti di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'Accordo Quadro.

2. Nell'accettare le prestazioni di cui ai contratti di Appalto specifici relativi ai singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà dichiarare:

a) di aver preso approfondita ed esaustiva conoscenza degli interventi da realizzare e delle opere da eseguire, di aver approfonditamente preso visione dei luoghi interessati dai lavori, di tutte le interferenze comunque connesse con essi ed i lavori da eseguire e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, avendo quindi valutato preliminarmente la fattibilità dell'intervento, e di aver preso esatta conoscenza della condizione e della situazione riguardante gli impianti che comunque interagiscono con i lavori da eseguire;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica;

d) di rinunciare quindi, già in via preliminare, a richieste aggiuntive di indennizzi di qualsiasi genere ed a apporre riserve su documenti contabili, correlate a quanto di pertinenza ai punti precedenti.

3. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

#### **Art. 16. - FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - MISURE**

##### **STRAORDINARIE DI GESTIONE**

1. In caso di fallimento di taluno degli Operatori economici e nelle altre ipotesi di cui all'art. 110 del Codice, l'Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente, nonché di quanto disposto dal predetto art. 110.

2. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ove intervenga il fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

#### **ART. 17 - CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente; qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei contratti di Appalto specifici non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti di Appalto specifici da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, che la medesima si

riserva comunque di far valere a termini di legge.

3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Torino, lì \_\_\_\_\_

Documento sottoscritto con firma digitale da **Il Politecnico di Torino** ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale da \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

I sottoscritti, nella loro qualità di legali rappresentanti degli Operatori economici dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 cod. civ., dichiaramo di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate dall'art. 1 all'art. 17 del presente Accordo Quadro e dall'art. 1 all'art. 43 del Capitolato speciale d'appalto.

Torino, lì \_\_\_\_\_

Documento sottoscritto con firma digitale da \_\_\_\_\_.

da \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,

n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.